Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 27 gennaio | Numero 21

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2266 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, concernente provvedimenti per la istruzione forestale;

Vista la convenzione 4 giugno 1912, annessa a detta legge, stipulata fra il ministro di agricoltura, industria e commercio e il comune di Firenze per l'impianto ed il mantenimento dell'Istituto superiore forestale nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata fra il ministro di agricoltura ed il comune di Firenze che modifica in parte quella del 4 giugno 1912, approvata con la legge 14 luglio 1912, n. 834.

Art. 2.

La spesa occorrente per l'adattamento del fabbricato laterale al palazzo delle Cascine ed aree annesse, di cui alla convenzione 4 giugno 1912, che è prevista nel limite di lire trecentocinquantamila, farà carico ad apposito articolo del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato, per l'esercizio 1919-920, da istituirsi con decreto del ministro di agricoltura, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

CONVENZIONE che modifica quella del 4 giugno 1912 per l'impianto e mantenimento dell'Istituto superiore forestale nazionale.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In una sala del gabinetto di S. E. il ministro per l'agricoltura, in Roma, oggi ventiquattro del mese di ottobre millenovecento-

diciannove, sono intervenuti S. E. l'avv. Achille Visocchi, ministro per l'agricoltura del Regno d'Italia, ed il sig. comm. dottor Giulio Nencetti, R. commissario pel comune di Firenze, con l'assistenza del signor cav. Michelangelo Bambini, ispettore forestale, delegato alla stipulazione dei contratti.

Le parti rinunziano alla presenza dei testimoni di comune accordo e col consenso del rogante.

Premesso che con la legge 14 luglio 1912, n. 834, fu approvata la convenzione fra il ministro di agricoltura, industria e commercio del tempo e il sindaco di Firenze, in forza della quale il comune di Firenze assunse l'obbligo di concedere l'uso gratuito dei locali ed aree di terreno occorrenti alla fondazione dell'Istituto superiore forestale nazionale, debitamente adattati agli scopi didattici dell'Istituto stesso;

Che detta convenzione non ha avuto piena e completa attuazione per difetto dell'Amministrazione comunale di Firenze la quale, pur avendo corrisposto alla maggior parte degli obblighi assunti, non ha per altro apprestato e consegnato il fabbricato adibito a latteria dell'Ospedale civile ed aree annesse, prima perchè non potette liberarlo dall'affitto di cui era gravato che alla fine dell'anno 1916, e poi perchè le nuove condizioni economiche create dal nostro stato di guerra non le consentirono, come non le consentono tuttora, di sostenere la spesa occorrente alla riduzione ed all'adattamento alla nuova destinazione di detti stabili.

Che ogni ulteriore ritardo all'apprestamento dei locali non è consentito dalle esigenze dell'Istituto, il quale deve essere posto, al più presto possibile, in grado di funzionare regolarmente, per potere assolvere la difficile e complessa sua missione, onde è necessario di provvedere fin da ora alla sua definitiva sistemazione.

Che pertanto il Ministero ha riconosciuta la opportunità di sollevare il comune di Firenze dalla spesa occorrente a tali adattamenti, previa modificazione della suddetta convenzione.

Che le trattative iniziate in tal senso ottennero un completo accordo, che fu approvato con deliberazioni del Consiglio comunale 29 novembre 1918 e del R. commissario in data 14 febbraio 1919, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con deliberazione 12 marzo 1919, le quali tutte deliberazioni si allegano alla presente convenzione.

Ciò premesso tra S. E l'avv. Achille Visocchi, nella sua qualità di ministro per l'agricoltura, ed il signor comm. dott. Giulio Nencetti, nella sua qualità di R. commissario pel comune di Firenze, alla presenza del delegato suddetto, si conviene e concorda quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Firenze si obbliga di consegnare all'Amministrazione dello Stato, entro il 31 dicembre 1919, nelle attuali condizioni, il fabbricato, con locali annessi, laterale alla ex-villa Granducale, posta nel piazzale del Re, alle Cascine (oggi sede principale dell'Istituto superiore forestale nazionale) che è presentemente adibito a latteria dell'Ospedale civile di Firenze, e l'area libera della superficie di mq. 987,35, parimenti annessa a detto fabbricato, formata dalle particelle catastali 1535 parte e 1527 parte della sezione *G*.

Art. 2.

A modificazione della convenzione 4 giugno 1912, il comune di Firenze è sollevato dall'obbligo di eseguire a suo carico la riduzione e l'adattamento del fabbricato anzidetto, compresi i locali e l'area libera annessi.

Si assume tale obbligo il Ministero di agricoltura, il quale farà eseguire la riduzione stessa, in base al progetto già approvato, a spese dell'Azienda del demanio forestale di Stato.

Art. 3.

Nel caso in cui l'Istituto superiore forestale nazionale dovesse cessare di funzionare o venisse trasferito altrove, il comune di Firenze si obbliga di rimborsare all'Azienda del demanio forestale di Stato la somma spesa per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, entro l'esercizio finanziario successivo a quello della chiusura o del trasferimento dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Restano in vigore tutti gli altri obblighi e condizioni derivanti al comune di Firenze dalla convenzione 4 giugno 1912, approvata dalla legge 14 luglio 1912, n. 834.

Art. 5.

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico dello Stato.

Letto e ratificato, il presente atto viene sottoscritto in doppio esemplare dagli intervenuti, l'anno, mese e giorno di cui sopra, in Roma.

ACHILLE VISOCCHI.
GIULIO NENCETTI.
MICHELANGELO BAMBINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Covo (Bergamo).

SIRE!

Nel settembre scorso undici consiglieri del Comune di Covo presentarono irrevocabilmente le proprie dimissioni, mentre sopra quindici membri assegnati per legge, uno era morto da tempo ed un'altro era già dimissionario.

In tali condizioni il prefetto, per assicurare il funzionamento dell'Ente e di tutti i pubblici servizi, dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda, ed occorrendo, d'altra parte, dare all'amministratore straordinario i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 dicembre 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Covo, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Fulvio Righi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 2036, 23 febbraio 1919, n. 299 e 22 giugno 1919, n. 1042;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1919 è soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che contenga vini o liquori tanto nazionali che esteri, quando sia chiuso o munito di etichetta e capsula od altra marca di qualunque forma o con qualunque indicazione.

La tassa è commisurata al prezzo di vendita (tassa non compresa) delle bottiglie e altri recipienti simili, nelle misure seguenti:

Per un prezzo fino a L. 5 per ogni lira o frazione di lira					L. 0,05
»	oltre »	5 fino a L.	10	»	» 0,50
»	»	» 10 »	» 20	»	» 1,00
»	»	» 20 »	» 25	»	» 1,50
»	»	» 25 »	» 30	»	» 2,00
»	»	» 30 »	» 35	»	» 2,50
»	»	» 35 »	» 40	»	» 3,00
»	»	» 40 »	» 50	»	» 4,00
»	»	» 50		»	» 5,00

Ogni bottiglia o recipiente dovrà portare all'esterno l'indicazione del prezzo in corrispondenza alla tassa pagata.

La tassa è corrisposta in modo ordinario mediante applicazione sui recipienti di fascette bollate, vendute dall'Amministrazione finanziaria, ed in modo virtuale mediante abbonamento.

La tassa è sempre a carico degli acquirenti e deve corrispondersi anche per i prodotti destinati ad essere consumati nei locali di vendita.

Art. 2.

La tassa si applica anche ai vini e liquori aventi scopo terapeutico, in quanto non siano compresi fra quelli assoggettati alla tassa di bollo sulle specialità medicinali di cui all'ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, allegato *F*.

Art. 3.

La fascetta bollata deve essere applicata sul turacciolo o sulla capsula di chiusura, a cura del produttore o dell'importatore, e con costanza atta a farla aderire solidamente in guisa che la estrazione del prodotto non possa avvenire senza rottura della fascetta medesima.

L'applicazione delle fascette per i prodotti nazionali è obbligatoria prima che essi vengano immessi nei depositi o nei luoghi di vendita o di consumazione.

L'applicazione delle fascette per i prodotti importati dall'estero deve farsi immediatamente all'atto dell'arrivo se questi sono immessi in luoghi di vendita, od in depositi attigui o comunicanti coi luoghi medesimi; entro dieci giorni dalla data dell'arrivo se sono introdotti in depositi non attigui, nè comunicanti con luoghi di vendita.

È vietato di applicare fascette non intere o composte di parti di una o diverse fascette, ovvero di applicare fascette che portino traccie di uso precedente.

All'atto della vendita dei prodotti al pubblico o della apertura delle bottiglie o recipienti per il consumo in luogo, le fascette bollate devono essere annullate direttamente dal venditore con la scritturazione od impressione della data da apporsi sulla impronta del distintivo della fascetta.

Art. 4.

Agli acquirenti di fascette bollate per un importo non inferiore a lire cento per ciascuna richiesta è accordata la riduzione del cinque per cento a titolo di indennizzo per eventuali rotture e smarrimenti.

Art. 5.

L'autorità provinciale di finanza ha facoltà di ammettere al pagamento della tassa in modo virtuale, mediante abbonamento, i produttori nazionali ed esteri di vini e liquori quando la tassa da corrispondersi in un anno da ciascun produttore non sia inferiore a lire diecimila.

Per i produttori esteri la concessione dell'abbonamento è sempre subordinata alla condizione che, per l'importazione dei loro prodotti, essi abbiano un rappresentante esclusivo per l'Italia.

L'abbonamento sarà consentito con l'osservanza, da parte dei produttori, delle prescrizioni degli articoli 114 e 115 del testo unico di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, pubblicato nei territori della Venezia Giulia e Tridentina con l'art. 3 dell'ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, relative agli abbonamenti per la tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, restando affidato agli Uffici delle imposte, e, per Trieste, all'Ufficio del bollo, le funzioni demandate dai cennati articoli agli Uffici del registro del Regno.

Art. 6.

Non sono soggetti alla tassa i vini ed i liquori contenuti in bottiglie od altro recipiente quando sieno esportati all'estero ma essi non possono uscire dalle fabbriche se non con diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine, e devono essere, durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana, accompagnati sempre da apposita bolletta di legittimazione rilasciata dall'Ufficio delle imposte.

Art. 7.

L'infrazione alle disposizioni degli articoli 1 a 6 è punita con una pena pecuniaria in ragione del decuplo della tassa, commisurata sul numero delle bottiglie o recipienti non regolarmente assoggettati a tassa, esistenti nei locali di deposito o di vendita. In ogni caso la pena non può essere minore di lire cento.

La mancata presentazione all'ufficio delle imposte dell'esatto numero dei fogli di carta filigranata, di cui al secondo comma dell'art. 115 del testo unico della legge di bollo, è punita con la pena pecuniaria di lire mille per ogni foglio non presentato o con la decadenza dall'abbonamento.

Per quanto riguarda le contravvenzioni ed il reparto delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli 62 e 131, lettera *b*), del testo unico di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 8.

Per i prodotti nazionali ed esteri attualmente esistenti nei luoghi di vendita o nei depositi attigui o comunicanti con essi soggetti alla tassa di cui all'art. 1 dovranno essere applicate nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto le fascette bollate di cui all'articolo 1, a cura dei proprietari.

Per i prodotti nazionali ed esteri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nei depositi che non siano attigui nè comunicanti con luoghi di vendita, può essere consentito dall'autorità provinciale di finanza un termine non superiore a sei mesi, per l'applicazione delle fascette; ciò a condizione che i proprietari dei depositi ne facciano regolare domanda all'autorità provinciale di finanza, accompagnandola con un elenco sommario dei prodotti esistenti nei depositi stessi o con l'indicazione della tassa di bollo corrispondente.

Scaduto il termine consentito, tutti indistintamente i prodotti esistenti nei depositi debbono essere in regola con la tassa di bollo.

Anche durante il periodo di mora rimane fermo l'obbligo di corrispondere la tassa per i prodotti che vengono messi in vendita o comunque estratti dai depositi.

Art. 9.

L'imposta di consumo sui vini spumanti di cui alla legge 2 febbraio 1914, B. L. I., n. 40, e all'ordinanza Ministeriale 24 marzo 1914, B. L. I., n. 72, è abrogata dal 1° dicembre 1919.

Da tale data tutte le bottiglie di vini spumanti dovranno essere munite della fascetta bollata di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il diritto al rimborso della imposta di consumo eventualmente

già pagata, da chiedersi all'autorità di finanza di prima istanza entro il mese di dicembre 1919.

Roma, 5 novembre 1919.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1291;

Visto il decreto Commissariale 5 novembre 1919, relativo alla tassa di bollo sulle bottiglie e altri recipienti contenenti vini e liquori;

Visto il R. decreto 24 novembre 1912

Decreta:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 del decreto Commissariale 5 novembre 1919, è sostituito il seguente:

« È soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che contenga champagne od altri vini spumanti, vini marsala, vermouth e liquori, anche se aventi questi ultimi un contenuto in alcool inferiore al 21 0|0 del volume, tanto nazionali che esteri ».

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico dei vini e liquori nazionali ed esteri, indicati nella tariffa stabilita dall'art. 1 del decreto Commissariale 5 novembre 1919, si riferiscono alle bottiglie od altro recipiente simile.

Per i recipienti di capacità superiore ad un litro, comprese le damigiane, il prezzo indicato nelle tariffa predetta s'intende ragguagliato a litro.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1919.

Addì 27 novembre 1919.

Il commissario generale civile: CIUFFELLI.

N. B. — Identici decreti, e in pari data, sono stati emanati dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Decreta:

Le disposizioni, di cui al citato R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384, sono applicabili ai sottoindicati comuni, colpiti dal terremoto del 29 giugno 1919:

Provincia di Arezzo:

Arezzo — Badia Tedalda — Bibbiena — Capolona — Caprese — Castel Focognano — Castel San Nicolò — Chitignano — Chiusi in Casentino — Loro Ciuffenna — Montemignano — Pieve Santo Stefano — Poppi — Pratovecchio — Sestino — Stia — Subbiano — Talla — Terranova Bracciolini.

Provincia di Firenze:

Bagno di Romagna — Barberino di Mugello — Borgo San Lorenzo — Dicomano — Dovadola — Firenzuola — Galeata — Londa — Marradi — Modigliana — Palazzuolo — Pelago, per la frazione Rufina — Pontassieve — Portico e San Benedetto — Premilcuore — Rocca San Casciano — San Godenzo — San Piero a Sieve — Santa Sofia — Scarperia — Sorbano — Tredozio — Verghereto — Vicchio.

Provincia di Forlì:

Cesena — Civitella di Romagna — Meldola — Mercato Saraceno — Mortano — Predappio — Sarsina — Sogliano al Rubicone — Teodorano.

Provincia di Pesaro e Urbino:

Casteldelci — Mercatino Marecchia — Pennabilli — Sant'Agata Feltria — Scavolino.

Provincia di Ravenna:

Brisighella.

Roma, 16 dicembre 1919.

Il ministro: PANTANO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - comm. Ernesto Filipponi.

Membri supplenti: Gr. uff. Enrico Avet - comm. Osvaldo Paladini.

Commissario del governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca delle merci rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia* di bandiera austro-ungarica:

Udita la relazione del commissario delegato cons. Biscaro nel giudizio per la confisca delle seguenti merci di nazionalità nemica già esistenti a bordo del piroscafo austro-ungarico *Moravia*, sequestrato dal Governo italiano nel porto di Massaua all'inizio delle ostilità contro l'Austria-Ungheria, e cioè:

Polizza 29 - Burgas E. e O. - H. OB.-2 2168|72 - 5 balle pelli - Calcutta - Burgas.
» 97 - Chios - V. G. e C. - D. B. - J. India 7102|6 - 5 balle pelli bufalo salato - Calcutta - Chios.
» 74 - Afetme - Costantinopoli - 118 30 pkgs tea - Calcutta - Costantinopoli - Optioni.
» 40 - V. - M. B. e C. Trieste - 515|21 - 522|28 - 7 balle Kapok - Calcutta - Trieste.
» 155 - D. G. - Trieste - 537 - 11 ceste the Calcutta - Trieste.
» 165 - C. e C. - 210 49 - Trieste - 18|23 6 casse lampade - Calcutta - Trieste.
» 231 - O. e H. - B. T. - Trieste 8749|73 25 balle sacchi vuoti.
» 15|211 - M. U. - Trieste - 1|3 - 3 mezze ceste the - Calcutta - Trieste.
» 212 - T. C. - S. - C. - 1319 - 1 sacco lavori cinesi - Calcutta - Trieste.
» 139 - T. D. - N. A. O. H. - Cairo - 20 sacchi zafferano - Calcutta - Suez.
» 30 - Fiume - E. e O. - M. D. D. - 9219|23 - 5 balle pelli bue - Calcutta - Fiume.
» 31 - Fiume - D. R. - D. 9474|78 - 5 balle pelli bue - Calcutta - Fiume.
» 98 - Fiume - E. e O. - H. D. R. - D. - 9484|88 - 5 balle pelli bue - Calcutta - Fiume.
» 46 - A. S. H. - Batoum - 78-10 casse tea - Calcutta - Batoum.
» 116 - H. M. S. T. - Batoum - 81-10 casse tea - 85-10 casse tea - Calcutta - Batoum.
» 117 - H. M. A. - Batoum - 100 - 6 casse the 101 - 13 casse the - Calcutta - Batoum.
» 118 - Z. - Batoum - 79 - 11 casse the 80 - 3 casse the - Calcutta - Batoum.
» 133 - M|G. - H. R. - Batoum - 7 sacchi the - Calcutta - Batoum.
» 99 - Trieste - L. A. C. S. - 9746|50 - 5 balle pelle bue - Calcutta - Trieste.
» 101 - Trieste E. e O. - R. M. R. - D. - 9723|27 - 5 balle.
» 24 - T. L. e C. - A. A. C. D. Trieste - 4292|96 - 5 balle pelli vacca salate - Calcutta - Trieste.
» 28 - Trieste - S. F. C. - L. A. A. B. C. - 12458|59 - 5 balle pelli bufalo - Calcutta - Trieste.
» 53 - Red - R. AM. - 500-1-bs-1913|14 - 236 balle juta - Calcutta - Trieste.
» 64 - Trieste - S. S. e C. - A. C. O. S. 1474|77 - 4 balle pelli vacca - Calcutta - Trieste.

Polizz. 9 - Trieste - M. M. I. - D. R. D. - Trieste - 55:6[80 - 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 11 - Trieste - B. D. S. - 6211[15 - 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 14 - Trieste - W. G. e C. - H. K. D. S. India - 7002[11 - 10 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» - Trieste - H. M. D. S. - Trieste M. D. S. - 7012[21 - 10 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 17 - Trieste - H. M. D. S. - 46[50 - 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 20 - Trieste - A. F. A. - A. C. S. - A. - 62[66 - 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 18 - Trieste - M. D. S. - 41[50 - 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 19 - Trieste - B. D. S. - 56[57 - 2 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 21 - Trieste - D. R. D. - 6891[92 - 2 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 23 - Trieste R. M. D. - 72[76 5 balle pelli salate - Calcutta - Trieste.
» 15 - Venice - C. B. e F. - D. A. C. D. - 11570[72 - 3 balle pelli arsenicate - Calcutta - Venezia.
» 27 - Venice - S. F. C. - M. D. A. B. R. - 1532[46 - 15 balle pelli di bufalo arsenicate - Calcutta - Trieste.
» 25 - T. L. O. C. - D. A. C. L. - Venezia - 14322[26 - 6 balle pelli arsenicate - Calcutta - Venezia.
» 40 - Trieste - C. B. e I. - D. B. - F. 11585[89 - 6 balle pelli bufalo salate - Calcutta - Venezia.
» — - C. e C. - Bukarest - Kustendia - 1[4 40 pkgs the - da Colombo.
» — - K. e S. - Galatz - I - 25 pkgs the da Colombo.
» — - S. e A. - Bukarest - Via Galatz - 140. pkgs the da Colombo.
» — - M[M - Bukarest - Via Braila - 59 pkgs the da Colombo.
» — - H. e C. - Bukarest - Via Braila - 1[3 - 70 pkgs the da Colombo.
» — - M. B. F. - 1 lavori di nikel da Colombo.
» — - T. R. - 196[200 - 70 pkgs the da Colombo.

Sentito il commissario del Governo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte, con cui chiese che per le merci per le quali fu revocato il sequestro dichiara non esser luogo a procedere e per le altre si dichiari legittima la cattura e si pronunci la confisca;

Poichè con decreto Ministeriale 15 marzo 1919, fu dichiarata la confisca delle merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera germanica e austro-ungarica, sequestrate nei porti del Regno e delle colonie all'inizio delle ostilità e del prezzo o indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute o requisite;

Poichè con sentenza 12 aprile-4 maggio 1916 questa Commissione ha dichiarato continuativo il sequestro delle merci sovra descritte, perchè ritenute di nazionalità nemica;

Poichè il fondo costituito in base all'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 si è dimostrato insufficiente a indennizzare i cittadini danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra generalmente accettati e riconosciuti; onde si giustifica la confisca delle merci trovate a bordo dei suddetti piroscafi a norma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè nessuno si è costituito in giudizio per contestare la legittimità della confisca;

Poichè dalla nota 6 settembre 1918 del Ministero della marina risulta che con decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 452 fu revocato il sequestro di 7 delle 10 casse di the coperte dalla polizza n. 46, 18 delle 19 simili casse di the coperte dalla polizza n. 117, le 14 casse di the coperte dalla polizza n. 118, i 7 sacchi di the coperti dalla polizza n. 133, nonchè gli ultimi 330 colli di the sopra descritti non coperti da polizza e provenienti da Colombo.

Poichè con sentenza 4 luglio 1916 la Commissione ebbe già a rilasciare le 236 balle juta coperte dalla polizza n. 53;

Poichè la maggior parte delle altre merci sono state requisite e le relative indennità sono state accantonate;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede:

1° dichiara non esser luogo a provvedere per le merci delle quali con decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 452 è stato revocato il sequestro e per quelle delle quali fu disposto il rilascio;

2° dichiara legittima la cattura di tutte le altre merci e per esse delle relative indennità di requisizione e ne pronuncia la confisca.

Così deciso nella udienza del giorno 20 settembre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filippeni - Arel - Paladini - Marcelli.

Depositata in segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 20 ottobre 1919.

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80.42	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.56	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118,96 — Londra 52,04 — Svizzera 260,00 — New York 14,31, — Oro 206,33.

MINISTERO DEL TESORO

***Smarrimento di ricevuta* (2ª pubblicazione). (El. n. 21).**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data della ricevuta: 28 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Marullo Umberto fu Fortunato (pos. n. 627705) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 11 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Vona Serafino fu Pasquale (pos. n. 603008) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 929 — Data della ricevuta: 17 ottobre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Testari Carlo di Daniele (pos. n. 687485) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita: L. 320 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 gennaio 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1919*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	15	52.961	23.480	29.481	283.159	208.289
Mesi precedenti	51	223.194	73.461	149.733	1.239.753	653,877
Somme totali dell'anno in corso	66	276.155	96.941	179.214	1.522.912	862.166
Anni 1876-1918	10.442	21.714.400	15.080.875	6 633.525	104.876.120	79.576.567
Somme complessive	10.508	21.990.555	15.177.816	6.812.739	106.399.032	80.438.733

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	241.165.011 59	—	241.165.011 59	103.373.677 26	137.791.334 33
Mesi precedenti	818,662,571 79	—	818.662.571 79	345 951.657 26	472.710.914 53
Somme totali dell'anno in corso	1.059.827.583 38	—	1.059.827.583 38	449.325.334 52	610.502.248 86
Anni 1876-1918	17.698.356.335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 82
Somme complessive	18.758.183.919 05	957.268.342 05	19.715.452.261 10	15.662.772.839 42	4.052.679.421 68

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	—	539	128	411	1.993	2.220
Mesi precedenti	—	2,628	406	2,222	9.108	7.788
Somma totale dell'anno in corso	—	3.167	534	2.633	11.101	10.008
Anni 1915-1918	347	23.213	2.299	20.914	67.177	50.235
Somme complessive	347	26.380	2.833	23.547	78 278	60.243

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di maggio	1.408.966 62	—	1.408.966 62	1.384 847 01	24.119 61
Mesi precedenti	4.764 506 70		4.764.506 70	3.864.418 27	900.088 43
Somma totale dell'anno in corso	6.173.473 32		6.173.473 32	5.249.265 28	924.208 04
Anni 1915-1918	29 841.155 53	496 152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149 95
Somme complessive	36.014.628 85	496.152 20	36.510.781 05	25.370.423 06	11.140.357 99

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di maggio	1.851	666	1.185	3.429	2.313.201 59	3.942	1.968 807 82	344.393 77
Mesi precedenti . . .	7,579	7.234	345	13.424	8.931.979 82	13.392	7.708.896 73	1.223.083 09
Somme totali dell'anno in corso . . .	9.430	7.900	1.530	16.853	11.245.181 41	17.334	9.677.704 55	1.567.476 86
Anni 1883-1918 . . .	230.628	138.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253.559	884.862.634 49	28.904.471 81
Somme complessive	240.058	146.165	93.893	1 536.825	925.012.287 71	2.270.893	894.540.339 04	30.471.948 67

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	4.340	409.855 32
Mesi precedenti	157.398	10 565 930 72
Somme dell'anno in corso .	161.738	10 975.786 04
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.246.993	670.769.050 89

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di maggio	573	243.966 02	228	127,059 15
Mesi precedenti . . .	323	139.865 99	116	67.775 07
Somme dell'anno in corso	896	383 832 01	344	194.834 22
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13.354	5.601.457 64
Somme complessive . .	60.069	8.589.102 51	13.698	5.796.291 86

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di maggio . .	4.034	55.349 —
Mesi precedenti . . .	20.286	249.497 —
Somme dell'anno in corso	24.320	304.846 —
Anni 1899-1918 . .	2.991.930	25.975.858 60
Somme complessive .	3.016.250	26.280.704 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di maggio . . .	18.380	68.046.333 05
Mesi precedenti . .	31.933	90.346.609 66
Somme dell'anno in corso	50.313	158.392.942 71
Anni 1890-1918 . .	1.107.061	1.232.947.427 29
Somme complessive	1.157.374	1.391.340.370 —

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di maggio . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme complessive	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	90	9.335 —	14.440 40
Mesi precedenti	206	30.315 —	23.735 67
Somme dell'anno in corso	296	39.650 —	38.176 07
Anni 1886-1918	95.656	5.431.609 04	4.476.937 02
Somme complessive	95.952	5.471.259 04	4.515.113 09

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di maggio	762	2.782.875 72
Mesi precedenti	3.952	12.647.731 64
Somme dell'anno in corso	4.714	15.430.607 36
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive	485.093	746.362.153 43

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di maggio	554
Mesi precedenti	1.227
Somme dell'anno in corso	1.781
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.872 086

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha assistito, ieri mattina, al collocamento della prima pietra di un nuovo quartiere della terza cooperativa « Luigi Luzzatti », al viale Manzoni. L'arrivo del Sovrano venne salutato dalla folla con evviva ed applausi. Il Re fu accolto, nel recinto, dall'on. Luzzatti, dalle autorità civili e militari, dal personale tecnico della cooperativa.

Compiuta la deposizione della prima pietra, nella quale venne collocata una pergamena miniata, e compiuta la cerimonia rituale, l'on. Luzzatti espose al Sovrano lo scopo umanitario delle case popolari o ne ebbe l'Augusta approvazione.

La cerimonia, riuscitissima, si chiuse fra applausi ed evviva al Sovrano.

S. M. il Re, iermattina, si è recato alla caserma Umberto I, ad assistere agli esperimenti di due nuove fanfare, organizzate dal maestro comm. Vessella per incarico di S. E. il ministro della guerra.

Erano a ricevere il Sovrano S. E. il ministro della guerra gen. Albricci, il gen. Badoglio, il gen. Ravazza, il gen. Barco ed altre autorità militari.

Il Sovrano seguì con attenzione gli esperimenti e si rallegrò per la riuscita di essi col maestro Vessella.

Per il VI prestito nazionale. — Ieri, in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, hanno compiuto un efficace lavoro di propaganda per il prestito, il sindaco di Roma Adolfo Apolloni, l'on. Tittoni e l'on. Luzzatti, in seguito ad invito del Comitato provinciale di Roma.

Vi assistevano autorità civili e militari, cospicue personalità del fôro, delle banche, del commercio, della scienza e dell'arte ed un elettissimo pubblico. L'imponente riunione lasciò in tutti grato ricordo.

L'opera di propaganda per il prestito continua egregiamente efficace anche all'estero.

Si ha da Londra che nei locali di quella sezione della Croce rossa ha avuto luogo, sotto la presidenza dell'ambasciatore, marchese Imperiali, un'adunanza di propaganda, in cui erano presenti le rappresentanze di tutte le classi della colonia.

Parlarono tra applausi il marchese Imperiali ed altri oratori, illustrando i vantaggi economici dell'attuale prestito. Infine il marchese Imperiali annunziò che la sottoscrizione procede benissimo a Londra, a Glasgow e ad Edimburgo.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PRAGA, 25. — Il *Lidove Noviny* dice che sono giunte a Praga cinque casse di oro americano non monetato del valore di 400 milioni di corone.

BERLINO, 25 (ritardato). — Mentre Erzberger usciva dal palazzo di giustizia gli sono stati sparati contro due colpi di rivoltella.

Erzberger è rimasto leggermente ferito ad una spalla. L'aggressore, Oltwig di Hirschfeld, è stato arrestato.

VIENNA, 25. — Il partito tedesco in Austria era stato convocato oggi in assemblea al palazzo del municipio di Vienna per chiedere l'unione dell'Austria alla Germania.

Parecchi oratori hanno parlato della necessità per l'Austria di unirsi alla Germania.

Questa unione, essi hanno detto, è il solo mezzo di salvezza per l'Austria la cui miseria già indicibile peggiora ogni giorno.

È stata approvata all'unanimità una mozione che domanda al Governo di dire chiaramente all'Intesa: « Il popolo austriaco va morendo; voi sapete che non potete aiutarci e perciò noi andiamo verso i nostri fratelli tedeschi ».

Dopo la riunione parecchie centinaia di dimostranti cantando inni tedeschi si sono recati fino all'ambasciata di Germania e si sono quindi dispersi.

PARIGI, 26. — Il pittore italiano Amedeo Modigliani, fratello del deputato, è morto di meningite.

La sua signora, anch'essa valente pittrice, apprendendo la sciagura si è precipitata dalla finestra del suo appartamento al quinto piano.

PARIGI, 26. — Il rimpatrio dei prigionieri di guerra tedeschi si sta effettuando in conformità del programma stabilito.

Finora sono stati già rimpatriati per ferrovia 30.000 prigionieri.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.